

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

PREMESSA

L'inserimento nel contratto di una specifica clausola in materia di mediazione delle liti che possano insorgere è divenuto, per legge, un aspetto di fondamentale importanza.

L'art.5 del D.Lgs. 28/2010 prevede che il contratto, lo statuto, l'atto costitutivo di un ente possono prevedere una clausola di mediazione o conciliazione. In tal caso la domanda deve essere presentata all'organismo indicato dalla clausola, purché iscritto ed autorizzato presso il Ministero Della Giustizia.

CLAUSOLA

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto e comunque ad esso connessa, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, si dovrà preliminarmente ed obbligatoriamente svolgere la procedura di mediazione civile, prevista e disciplinata dal D.Lgs 28/2010 e D.M. 180/2010.

Le parti, inoltre, individuano sin d'ora e si obbligano ad adire, in via esclusiva, per la procedura di mediazione civile di cui sopra, l'Organismo Conciliaconsumatori srl - Società iscritta presso il ministero della giustizia al n. 800 - con sede legale in Albanella (SALERNO), Corso Europa n. 97; di cui dichiarano di conoscere ed accettare il relativo regolamento, consultabile presso l'indirizzo web: www.conciliaconsumatori.it

Qualora la procedura di mediazione si concludesse, per qualsivoglia motivo, con un "verbale di mancata conciliazione" la lite sarà devoluta in via esclusiva al Foro di _____ (inserire foro del Cliente).

Luogo e data _____

Firma _____